



Disposizioni tecniche per il rilascio del Nulla Osta, dei pareri di Valutazione d'incidenza e delle autorizzazioni relativi ad interventi ed attività a farsi nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

(Det. Dir. n. 257 del 13/10/2016)

Premessa

Le seguenti disposizioni tecniche hanno l'obiettivo di fornire elementi operativi certi per il rilascio del Nulla Osta, ex art. 13 della Legge n. 394/1991, dei pareri di Valutazione d'incidenza e delle autorizzazioni relativi ad interventi ed attività a farsi nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco.

A tal fine è necessario stabilire criteri uniformi per le modalità di presentazione delle istanze, di esecuzione dell'istruttoria tecnica e del rilascio del provvedimento conclusivo.

1 - NULLA OSTA

1. Il *nulla osta* è rilasciato dall' Ente Parco (Ente) nell'ambito dei procedimenti amministrativi abilitativi. Esso verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni del Piano per il Parco, delle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), nel rispetto delle leggi vigenti. Costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza (V.I.) ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), qualora non espresso in precedenza.

2. Il Nulla osta ha validità di cinque anni, dalla data di rilascio.

3. Gli interventi di cui all'art. 8, comma 3, delle N.T.A. del Piano per il Parco dovranno essere realizzati, ove previsto, mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle suddette norme, e secondo gli schemi di convenzione di cui all'*Annesso B* alle presenti disposizioni;

4. Gli interventi di cui all'art. 9, comma 3, delle N.T.A. del Piano per il Parco, dovranno essere realizzati, ove previsto, mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle suddette norme, e secondo gli schemi di convenzione di cui all' *Annesso C* alle presenti disposizioni;

5. Su richiesta dell'Ente, il proponente dell'intervento è tenuto a fornire l'ulteriore documentazione richiesta ad integrazione di quella prodotta per il procedimento specifico.

6. Il Direttore dell'Ente può emanare provvedimenti contenenti prescrizioni, limitazioni, sospensioni e revoche delle attività consentite o autorizzate, in relazione allo stato delle componenti dell'ambiente naturale, dei sistemi ecologici ovvero per specifiche necessità gestionali.

7. Le nuove opere da eseguire nelle aree contigue, individuate dal Piano per il Parco, possono essere sottoposte dall'Ente, d'intesa con la Regione, a specifiche procedure di valutazione finalizzate alla verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi generali del Piano e con la tutela del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT9120007 "Murgia Alta". La valutazione espressa dall'Ente costituisce parere ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale.

2. PARERI IN MATERIA DI VAS, VIA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Nell'ambito dei predetti procedimenti il nulla osta costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora non espresso in precedenza.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

1. Fermo restando le autorizzazioni ed i nulla osta dell'Ente, è fatto obbligo al soggetto richiedente il rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di V.A.S. e V.I.A., nonché di Valutazione d'Incidenza per i Siti Natura 2000 (SIC, ZPS, etc.) ricadenti nel Parco.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'Ente tutti gli interventi di trasformazione del territorio, non rientranti nella ordinaria manutenzione, come definita dalla normativa vigente in materia.

2. Gli interventi edilizi da realizzare nel territorio del Parco, sono soggetti alle prescrizioni di cui al DPR 380/2001 e s.m.i..

3. Sono soggetti al Nulla Osta i seguenti interventi edilizi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) interventi di manutenzione straordinaria;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia;
- e) interventi di nuova costruzione.

4. Non è richiesto il nulla osta o l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; gli stessi devono essere preventivamente ed obbligatoriamente comunicati a questo Ente, prima del loro avvio.

5. L'Ente interviene nei procedimenti di sanatoria edilizia, di cui alle Leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003, in corso alla data di istituzione del Parco. A tal fine, le Amministrazioni competenti devono acquisire il parere dell'Ente che può contenere prescrizioni, oltre che la previsione di opere di mitigazione e di compensazione.

6. Il rilascio del nulla osta è previsto, oltre che per gli interventi edilizi sopra specificati, anche per gli interventi e/o le opere di rilevante trasformazione del territorio, quali:

- a) opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;
- b) reti infrastrutturali;
- c) torri, tralicci e ripetitori ivi comprese quelle per la telecomunicazione;
- e) interventi di sistemazione idrogeologica;
- f) interventi agronomico-forestali e sistemi di irrigazione agricola;
- g) interventi di urbanizzazione primaria;
- h) interventi per la produzione di energia rinnovabile;
- i) piani di recupero delle attività estrattive.

7. Per gli interventi o le opere di cui al comma 6, gli elaborati dovranno contenere, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico e naturalistico in cui si collocano e dimostrare la coerenza delle soluzioni adottate. Relativamente alle opere di infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere tecnologiche, quali tralicci e ripetitori, nonché per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili superiori a 6 Kw, la documentazione di progetto dovrà contenere anche il Piano di Manutenzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NULLA OSTA

1. Ai fini del rilascio del nulla osta, dovrà essere presentata apposita istanza, giusto quanto disciplinato ai successivi punti.

2. La presentazione delle istanze di nulla osta, redatta su modulistica predisposta dall'Ente, può avvenire a cura del proponente ovvero per il tramite del SUE/SUAP del Comune in cui ricadono gli



interventi. In tal caso l'istanza dovrà essere accompagnata dall'attestazione del RUP di non assoggettabilità dell'intervento a vincoli inibitori e tutori, che comunque devono essere individuati e specificati.

3. Ai fini del rilascio del parere dell'Ente per le procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere altresì trasmessa la documentazione propedeutica, ex Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 304/06, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003".

4. Resta ferma la disciplina in materia di conferenza di servizi, ex L. 241/90 e ss.mm.ii.

5. ELABORATI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI, AGRONOMOICO FORESTALI E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Ai fini del rilascio del nulla osta, dovrà essere presentata apposita istanza, secondo la modulistica allegata (*Annesso A*), da trasmettersi on-line a mezzo del banner presente nel sito istituzionale all'indirizzo: www.parcoaltamurgia.gov.it. In essa dovranno essere evidenziati con chiarezza i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione, della tipologia di intervento, la località e i riferimenti catastali.

Qualora la richiesta sia inoltrata, on line, da privati, dovrà essere prodotta, altresì, la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi sull'imposta di bollo.

L'istanza di nulla osta deve essere corredata dai seguenti elaborati progettuali, redatti da professionista abilitato:

Interventi edilizi, agronomici, forestali ed attività estrattive	
Relazione tecnica e illustrativa dell'intervento	
Rilievo fotografico	
Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo	
Visure catastali	
Documento di riconoscimento in corso di validità	
Certificazione assolvimento obblighi sull'imposta di bollo	
Relazione di screening, ex D.G.R. 304/06	
Relazione di valutazione appropriata ex D.G.R. 304/06	
Studio d'Impatto Ambientale e Sintesi non tecnica	
Relazione paesaggistica	
Interventi edilizi	
Elaborati grafici costituiti da n. tavole, come segue:	
<i>N. tavola</i>	<i>Contenuto</i>
	Stralci cartografici, estratto di mappa, con individuazione dell'area d'intervento
	Planimetria esistente e di progetto scala 1/500
	Rilievo dello stato dei luoghi scala 1/100
	Piante e prospetti – sezioni di progetto scala 1/100
	Particolari costruttivi scala 1/20
	Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa
	Verifica parametri di Piano
	Piano di miglioramento Aziendale
	Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dall'UPA



Interventi Agronomici e forestali	
Elaborati scritto/grafici costituiti da n. tavole, come segue:	
N. tavola	Contenuto
	Piedilista di cavallettamento
	Stralci cartografici, estratto di mappa, ortofotocarta con individuazione dell'area d'intervento
	Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa
	Stralci cartografici, estratto di mappa, ortofotocarta con individuazione dell'area d'intervento
	Elaborati grafici di progetto
Attività estrattive	
Elaborati scritto/grafici costituiti da n. tavole, come segue:	
N. tavola	Contenuto
	Ubicazione della cava su cartografia generale e di dettaglio
	Stralcio di mappa catastale
	Planimetria quotata e profili long. e trasv. dello stato dei luoghi 1:1.000/1:500 con indicazione delle curve di livello a 1 mt
	Scheda catasto delle cave
	Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa
	Relazione geologica e sulla stabilità dei fronti di cava
	Relazione tecnica di dettaglio sul Piano di Recupero
	Progetto esecutivo di Recupero: planimetria quotata e profili long. e trasv. scala 1:1.000/1:500
	Studio di compatibilità idrogeologica-idraulica e studio di compatibilità geomorfologica, geologica, geotecnica per cava ricadente in area interessata dal P.A.I.

6. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il Nulla osta è rilasciato dal Direttore dell'Ente, previa istruttoria del Servizio preposto, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, se completa in ogni sua parte, e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni.
2. Le istanze relative a proposte di interventi, oggetto di nulla osta, devono essere corredate da idoneo progetto completo degli elaborati di legge, come sopra specificati.
3. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rigettato ai sensi dell'art. 20, comma 4, Legge n. 241/90.
4. L'esame delle istanze si svolge secondo l'ordine cronologico di arrivo, salvo acclarate necessità di urgenza, attestate dal Responsabile del Servizio.
5. L'ufficio cura l'istruttoria valutando:
 - a) la corrispondenza della tipologia progettuale a quella dichiarata nella domanda;
 - b) la presenza di tutti gli elaborati richiesti e la completezza dei medesimi;
 - c) la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto rappresentato negli elaborati di progetto;
 - d) la conformità del progetto alla normativa del Parco.
6. L'istruttore, qualora ritenga insufficiente la documentazione trasmessa, può, per una sola volta, richiedere integrazioni. La richiesta di integrazione istruttoria sospende, fino al relativo riscontro, il decorso del termine per il rilascio del nulla osta.
7. L'istruttore richiede le integrazioni necessarie, o formula una proposta di provvedimento, predisponendo gli atti che verranno trasmessi al Responsabile del Servizio per le conseguenti comunicazioni.



8. Il Direttore ricevuta la proposta di parere redatta dall'istruttore e vistata dal Responsabile del Servizio, rilascia il Nulla Osta entro sessanta giorni, ovvero ne dà comunicazione di diniego.

7. AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente nei casi di procedure amministrative di propria competenza esclusiva, in virtù di specifiche disposizioni normative o sulla base di quanto previsto dal Piano per il Parco e dal Regolamento, se approvato.

In tali casi, le attività e le opere assentite sono immediatamente eseguibili alle condizioni poste nell'autorizzazione.

2. Sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ente le attività di studio e ricerca, la raccolta dei funghi ipogei, l'introduzione di animali per la ricerca e raccolta tartufi, il sorvolo di velivoli, l'introduzione di armi e mezzi distruttivi o di cattura da parte di privati, le attività sportive e ricreative, di campeggio e bivacco, la circolazione con automezzi, le attività pubblicitarie, l'accensione di fuochi all'aperto, le riprese fotografiche video e cinematografiche.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore, previa presentazione di apposita istanza. L'istanza deve essere corredata da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento da adottarsi con separato atto.

4. L'autorizzazione è rilasciata con atto del Direttore entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, completa della documentazione necessaria e fatti salvi i diritti di terzi; per necessità di istruttoria tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza s'intende rigettata ai sensi dell'art. 20 comma 4, della legge 241/90.

5. L'autorizzazione è nominativa ed oltre alle generalità del soggetto autorizzato, deve contenere:

- la descrizione dell'attività da svolgere;
- il periodo di validità;
- l'oggetto di autorizzazione;
- le zone del Parco in cui l'attività può essere svolta;
- le eventuali prescrizioni imposte dall'Ente.

6. L'autorizzazione non può essere ceduta a terzi. Il titolare deve averla sempre con sé e deve presentarla, unitamente ad un documento di riconoscimento, al personale di sorveglianza del Parco, ogni qualvolta questo ne faccia richiesta.

7. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il periodo e per le zone in essa indicate, in assenza di indicazioni ha validità di 5 anni, dalla data di rilascio.

8. Il soggetto autorizzato assicura lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle normative di legge ed è responsabile dei danni che dalla stessa possano derivare a persone o cose.

9. L'Ente può richiedere una polizza assicurativa per responsabilità civile a garanzia di danni a persone o cose che potrebbero essere causati dallo svolgimento dell'attività.

10. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette ad autorizzazione dell'Ente.

8. PARERI PRELIMINARI

1. Il Direttore, su istanza di chi ne abbia interesse, rilascia il parere preliminare sulla compatibilità dell'intervento alle previsioni del Piano per il Parco. Lo scopo è quello di indirizzare la progettazione nel senso più coerente alla disciplina del Parco. Tale parere è rilasciato entro 60 giorni; esso, tuttavia, non esclude né pregiudica, l'esame successivo del progetto esecutivo ed il rilascio del nulla osta.



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

2. Gli Enti Locali dovranno acquisire il parere preventivo dell'Ente Parco, per tutti i procedimenti di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, generali, attuativi o regolamentari, di loro competenza.

9. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE SECONDO LE PREVISIONI DI PIANO

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, su domanda di chi ne abbia interesse, rilascia un certificato che attesti la destinazione, gli interventi ammissibili secondo le previsioni del Piano per il Parco.